

Repertorio Atti n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E \_\_\_\_\_  
PER LA REALIZZAZIONE DEL "LABORATORIO ATTIVITÀ ESPRESSIVE" CON  
FINALITÀ RIABILITATIVE PER PERSONE IN CARICO AI SERVIZI DELLA  
SALUTE MENTALE – AMBITO PRATESE – CIG [ZAC3DE483D]**

L'anno duemila ventiquattro (2024) nel mese e nel giorno dell'ultima firma digitale apposta,

tra

**L'Azienda USL Toscana Centro**, di seguito denominata "Azienda", codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova 1 nella persona della Dr.ssa Cristina Maggini, non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della S.O.S. Dipartimentale Servizi amministrativi per territorio e sociale Prato e Pistoia delegata alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

e

la \_\_\_\_\_ di seguito denominata "\_\_\_\_\_" con sede legale in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, indirizzo PEC \_\_\_\_\_, nella persona \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, non in proprio ma in qualità di Presidente e/o Rappresentante Legale, domiciliato per la carica presso la suddetta sede legale; **il medesimo dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, che non si trova in nessuna condizione di incompatibilità e conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 4 della legge n. 412/91, e della legge n. 662/96, e successive modificazioni;**

**Richiamate**

- la legge n. 328 del 8 novembre 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" prevede che i soggetti del Terzo Settore possono partecipare attivamente alla progettazione e realizzazione concertata degli interventi e che, ai fini dell'affidamento, gli enti pubblici promuovano azioni per favorire il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del Terzo settore la piena espressione della propria progettualità;
- il DPCM 30 marzo 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 il quale prevede che al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del terzo settore attivandoli non solo nella fase di erogazione e gestione del servizio ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di interventi e di specifici progetti operativi, le Amministrazioni pubbliche possono

- indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del terzo settore esprimono disponibilità a collaborare per la realizzazione degli obiettivi;
- la deliberazione ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) n. 32 del 20 gennaio 2016 “Determinazione Linee per l’affidamento di servizi a enti del Terzo settore e alle cooperative sociali” ha emanato specifiche linee guida con lo scopo di fornire indicazioni operative alle amministrazioni aggiudicatrici e agli operatori del settore, ribadendo che il quadro normativo comunitario e nazionale prevede la possibilità di effettuare affidamenti ai soggetti del Terzo Settore in deroga al Codice dei Contratti e ha indicato nella coprogettazione una specifica modalità di affidamento che consente agli organismi del privato sociale, a partire dalla programmazione del fabbisogno di servizi formulata dalle amministrazioni, la piena espressione della propria progettualità nel quadro del sistema integrato di interventi e servizi;
  - il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo e favorendo l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali e, in particolare, l’art. 55 commi 3 e 4 riguardanti la coprogettazione;
  - La Legge regionale 22 luglio 2020, n. 65 “Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano”;
  - In particolare, il D. Lgs 117/2017 art. 55 e degli art. 9-10 della LRT 65/2020, in attuazione dei principi di sussidiarietà cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all’articolo 5 del Dlgs 117/2017;
  - la legge regionale n. 40/05 che all’art. 17 (*“Rapporti con il Volontariato, le associazioni di promozione sociale e la cooperazione sociale”*) prevede, al secondo comma, che le associazioni di promozione sociale e la cooperazione sociale le cui attività concorrono con le finalità del SSR, siano regolati da apposite convenzioni;

#### **Premesso che**

- i Servizi di Salute Mentale dell’Azienda USL Toscana Centro (SMA) promuovono per le persone per le quali sia stato redatto un percorso di presa in carico multi professionale formalizzato in un Progetto Terapeutico Riabilitativo Individualizzato, la partecipazione ad attività riabilitative finalizzate alla stabilizzazione del quadro clinico, oltre che al miglioramento dei livelli di autonomia personale, delle capacità relazionali, della comunicazione e della salute fisica;
- in questi ultimi anni hanno assunto particolare rilievo riabilitativo le attività a carattere espressivo (quali, teatro, pittura, scultura, musica), sportivo-motorio (quali calcio, pallavolo, piscina, trekking) e di inclusione sociale;
- per lo svolgimento delle attività di cui sopra l’Azienda si è sempre avvalsa della collaborazione di Associazioni/Imprese del territorio in grado di fornire operatori con specifiche competenze in materia, sottoscrivendo con le stesse apposite convenzioni;

**Richiamata** la deliberazione del Direttore Generale n. 1478 del 29.12.2023 con la quale è stato approvato l’Avviso di istruttoria pubblica per la presentazione di Manifestazione di Interesse per la

realizzazione del progetto “Laboratorio Attività Espressive” con finalità riabilitative per persone in carico ai servizi della alla salute – ambito Pratese - CIG ZAC3DE483D;

**Dato atto** che la Commissione all’uopo istituita ha proceduto alla valutazione delle domande pervenute secondo i criteri previsti dall’Avviso e che in esito alla valutazione è stato condotto uno specifico tavolo di coprogettazione;

**Dato atto ancora** che il percorso di coprogettazione è stato articolato come segue:

- analisi di contesto, analisi dei bisogni e obiettivi da conseguire. In questa fase si punta a evidenziare, sulla base di un’analisi delle problematiche e delle potenzialità del territorio, i bisogni dello stesso (rappresentato dagli stakeholders), le risorse da poter mettere in campo, le innovazioni da introdurre, le implementazioni da produrre ed i processi da attivare.
- creazione del tavolo di coprogettazione per la individuazione delle azioni e degli interventi da realizzare con particolare riguardo agli elementi di innovazione e di sperimentabilità.
- definizione del budget, entro i limiti massimi previsti per ciascuna attività, di progetto e redazione del progetto esecutivo in risposta al presente avviso;
- definizione dello schema di convenzione;

#### **Richiamati altresì**

- il Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD) concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dei dati particolari ed alla libera circolazione di detti dati;
- il decreto legislativo n. 196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), così come modificato con decreto legislativo n. 101/18;
- la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda n. 179 del 30.01.19 (“Sistema Aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni”).
- la delibera del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana centro n. 250 del 28/02/2020 “Sistema aziendale privacy” adozione procedura violazione dei dati, cosiddetto Data Breach;

### **SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

#### **Art. 1 – Oggetto ed obiettivi**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

La presente convenzione regola i rapporti che intercorrono tra l’Azienda e l’Associazione/Impresa \_\_\_\_\_ per la realizzazione del “Laboratorio Attività Espressive” con finalità riabilitative per persone in carico ai servizi della alla salute – ambito Pratese.

#### **Art. 2 - Destinatari**

I destinatari delle attività del “Laboratorio Attività Espressive” disciplinate dalla presente

convenzione sono gli utenti in carico all'UFC-SMA dell'Azienda USL Toscana Centro di età compresa tra i 18 e i 55 anni con problematiche psichiatriche .

### **Art. 3 - Attività**

In particolare l'Associazione/Impresa \_\_\_\_\_ assicura le seguenti attività:

- incontri settimanali, per n. 45 settimane l'anno;
- preparazioni dell'attività, riunioni bimestrali di verifica con gli operatori dell'UFSMA (n. 5 riunioni di 2 ore l'anno, per entrambi gli operatori);
- organizzazione di mostra e/o evento alla fine del percorso annuale e/o triennale;
- acquisto materiali necessari per lo svolgimento dell'attività e contributo per la realizzazione di una mostra e/o evento annuale e/o triennale.

Le attività debbono svolgersi per un totale complessivo di 400 ore annue ed accogliere fino ad un massimo di 15 utenti inviati dalla UFCSMA di Prato.

Le attività proposte debbono essere svolte in piccoli gruppi per una migliore qualità del servizio e del rapporto con la persona.

### **Art. 4 – Personale**

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione l'Associazione/Impresa \_\_\_\_\_ garantisce la disponibilità del seguente personale: ogni incontro deve essere condotto da n. 2 operatori con comprovata formazione in discipline pittoriche e artistiche, ed esperienza (almeno di n. 2 anni) in attività con soggetti con patologia psichiatrica.
2. Il personale operante a qualunque titolo non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'Azienda e risponde dell'operato esclusivamente al responsabile della l'Associazione/Impresa \_\_\_\_\_ designato.
3. Dalla collaborazione fra l'Associazione/Impresa \_\_\_\_\_ e l'Azienda non scaturisce alcun vincolo di tipo professionale o di lavoro tra l'Azienda medesima ed il personale che opera nel servizio in oggetto per conto della Associazione/Impresa \_\_\_\_\_.
4. L'Azienda è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità in merito al tipo di rapporto professionale intercorrente fra l'Associazione/Impresa \_\_\_\_\_ ed il personale da essa utilizzato per lo svolgimento del servizio.

### **Art. 5 - Modalità di svolgimento**

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l'Associazione/Impresa \_\_\_\_\_ assicura la specifica competenza e preparazione del personale impiegato per gli interventi a cui è destinato, nel rispetto dei parametri e della professionalità previsti dalla normativa vigente, in particolare l'art. 1176 del Codice Civile.
2. L'Associazione/Impresa \_\_\_\_\_ garantisce inoltre la tempestiva comunicazione all'Azienda di eventuali variazioni concernenti il numero, le modalità e i tempi di impiego del personale e dei propri soci adibiti all'erogazione delle prestazioni oggetto della convenzione;
3. L'Associazione/Impresa \_\_\_\_\_ svolge l'attività convenzionata con piena autonomia

organizzativa e gestionale e si impegna a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per il settore. L'attività si integra con la programmazione operativa dell'UFC SMA dell'Azienda USL Toscana Centro.

## Art. 6 Spese

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione è previsto un Budget annuo di € 16.520,00, per complessivi euro 49.560,00 per n. 3 anni.
2. Le spese sono articolate secondo lo schema proposto dall'Associazione/Impresa \_\_\_\_\_ e condiviso in sede di coprogettazione e di seguito schematicamente riportato:  
[INSERIRE IN RELAZIONE AL PROGETTO]
3. Le eventuali variazioni allo schema sopravvisto debbono essere oggetto di specifico accordo tra le parti.

## Art. 7 – Rendicontazione e rimborso delle spese

1. Le spese sostenute dall'Associazione/Impresa \_\_\_\_\_ per l'espletamento delle attività previste nella presente convenzione, dovranno essere puntualmente rendicontate tramite documentazione fiscale e/o giustificativi di spesa e saranno rimborsate esclusivamente dietro presentazione di nota di addebito.  
Tale nota di addebito/fattura elettronica dovrà pervenire in ottemperanza a quanto previsto dall' art. 4 DPR 633/1972 fuori campo di applicazione dell' IVA.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo si precisano le spese che opportunamente documentate saranno ammesse a rendicontazione:
  - costi per l'attivazione degli interventi;
  - costi per le coperture assicurative contro gli infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato e responsabilità civile verso terzi;
  - rimborsi ai volontari;
  - buste paga del personale impiegato nel progetto con documentazione dalla quale risulti di aver effettivamente svolto le attività (es. time card);
  - costi relativi all'attività di formazione;
  - spese di coordinamento nella misura max del 3% del costo del progetto;
  - spese per materiali.Le spese non ammesse a rendicontazione sono le seguenti:
  - spese di investimento;
  - spese di manutenzione immobili;
  - spese di affitto locali;
  - spese non direttamente connesse con l'espletamento delle attività progettuali.
3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari delle Pubbliche Amministrazioni, la richiesta di rimborso dovrà riportare obbligatoriamente il seguente Codice Identificativo di Gara ai sensi della Deliberazione ANAC n. 371 del 27/07/2022: **CIG [ZAC3DE483D]**
4. L'associazione/Impresa si assume gli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e pertanto deve, per i pagamenti relativi alla presente convenzione, utilizzare un conto corrente



dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso banche o presso la società Poste Italiane Spa. Tutti gli strumenti di pagamento sono tracciati con il CIG sopra riportato.

#### **Art. 8 - Verifiche e controlli**

1. La verifica dello svolgimento delle attività e il controllo della loro qualità è assegnata al Responsabile aziendale di cui all'art. 16 e al Responsabile aziendale della convenzione.
2. Eventuali osservazioni devono essere comunicate per iscritto all'Associazione/Impresa \_\_\_\_\_ entro 15 giorni dalla verifica, affinché la stessa adotti i necessari provvedimenti in merito.
3. Al perdurare di situazioni difformi da quanto previsto nella presente convenzione o comunque incompatibili con l'ordinamento vigente, l'Azienda ha facoltà di recedere dalla convenzione dandone comunicazione scritta all'Associazione/Impresa \_\_\_\_\_, con un preavviso di almeno 30 giorni.

#### **Art. 9 - Coperture assicurative**

1. La \_\_\_\_\_ attesta di aver assicurato il personale volontario contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.
2. La \_\_\_\_\_ solleva l'Azienda da qualsiasi responsabilità per danni eventualmente causati nell'effettuazione delle attività.
3. La \_\_\_\_\_ produce, unitamente alla sottoscrizione della convenzione, le seguenti polizze assicurative: \_\_\_\_\_.
4. La \_\_\_\_\_ si impegna a produrre almeno con cadenza annuale copia dei premi assicurativi pagati.

#### **Art. 10 - Codice di comportamento**

La \_\_\_\_\_ è tenuta a far osservare a tutti i Volontari e soci operanti nell'ambito del progetto in oggetto i principi contenuti nel codice di Comportamento dell'Azienda adottato con la deliberazione del Direttore Generale n. 91 del 30/01/2024.

#### **Art. 11- Incompatibilità e divieto di Pantouflage**

L'ETS si impegna ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la struttura si trova in situazione di incompatibilità rispetto alla Legge 412/1991 e ss.mm. art.4 co. 7 e L. 662/1996 e ss.mm. art. 1 co. 5 e co. 19. Della verifica sopra indicata viene data comunicazione con apposita dichiarazione scritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm. a questa Azienda entro il 31 gennaio di ogni anno. L'art. 1, comma 42, lett. l) della legge anticorruzione ha aggiunto all'articolo 53 del D.lgs. n. 165/2001 il comma 16 ter, il quale prevede che "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri". Pertanto, nel



rispetto di quanto previsto dal citato art. 53 e dal Piano Nazionale Anticorruzione, è fatto divieto ai dipendenti dell'Azienda che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso il soggetto.

### **Art. 12 - Protezione dati personali - Privacy**

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate sul fatto (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire a) che i “dati personali” forniti da ciascuna, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell'Accordo stesso, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati.

Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 del D.Lgs n. 196 del 2003 e ss.mm.

### **Art. 13 - Durata recesso e risoluzione**

1. La convenzione ha efficacia dal 01.07.2024 al 30.06.2027 indipendentemente dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza la convenzione può essere rinnovata per un ulteriore biennio previo accordo scritto le parti.

2. L'Azienda può richiedere la risoluzione della convenzione in caso di mancato rispetto delle disposizioni della presente convenzione e/o di gravi inadempienze nell'erogazione del servizio.

3. In questi casi l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto le inadempienze stesse nei tempi e con le modalità di cui all'art.10 del presente atto. Decorso inutilmente il termine fissato, l'Azienda ha facoltà di risolvere la convenzione.

4. L'Azienda può recedere dalla convenzione (art. 1373, comma 2, C.C.) per motivate esigenze di pubblico interesse o in caso di specifiche disposizioni normative o regolamentari che modifichino l'attuale assetto organizzativo. La volontà di recesso dovrà essere comunicata alla \_\_\_\_\_ con almeno 90 giorni di anticipo mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) o raccomandata a/r. In tali casi nessun indennizzo è dovuto alla da parte dell'Azienda.

5. La presente convenzione decade di diritto nei seguenti casi:

- in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

### **Art. 14 - Registrazione e imposta di bollo**

1. La presente convenzione, che consta di n \_\_\_\_ pagine, verrà registrata solo in caso d'uso. In tal



caso le spese di registrazione saranno a totale carico del richiedente.

2. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi del comma 646 della legge n. 145/18.

### **Art. 15- Foro competente e legislazione applicabile**

1. In caso di controversie in merito all'applicazione della presente convenzione sarà competente a giudicare il Foro di Firenze.

2. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme del codice civile e le leggi vigenti in materia.

### **Art. 16- Responsabili**

1. Vengono individuati:

a) per l'Azienda:

- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art.6 L. n. 241/90, nella figura della titolare della Direzione S.O.S. Dipartimentale Servizi amministrativi per territorio e sociale Prato e Pistoia D.ssa Cristina Maggini;

- il Referente delle attività oggetto della Convenzione nella figura del Direttore della UFC SMA di \_\_\_\_\_ dott. \_\_\_\_\_

b) per \_\_\_\_\_

- il Responsabile della Convenzione nella figura di \_\_\_\_\_ dell'Associazione/Impresa \_\_\_\_\_ Sig./Dr \_\_\_\_\_ .

Letto, confermato e sottoscritto.

Firenze,                    /        /

**per l'Azienda USL Toscana Centro**

**Per la Associazione/Impresa \_\_\_\_\_**  
*(firmato digitalmente)*

La titolare della Direzione S.O.S. Dipartimentale  
Servizi amministrativi per territorio e sociale Prato e  
Pistoia D.ssa Cristina Maggini  
*(firmato digitalmente)*

---